

## **Le intercettazioni “indirette” nei confronti dei parlamentari e la legge n. 140/2003: cronaca di un’illegitimità costituzionale (pre)annunciata**

di Tommaso F. Giupponi

La Corte costituzionale è tornata a pronunciarsi in materia di immunità parlamentari, e in particolare in relazione al regime delle intercettazioni “indirette” così come attualmente disciplinato dalla legge n. 140 del 2003, già al centro di una precedente decisione non risolutiva (cfr. la sent. n. 163 del 2005). L’occasione per questo ulteriore intervento, però, non è dato da quel filone particolarmente ricco che, a partire dal 2000, ha contraddistinto la giurisprudenza costituzionale sui conflitti tra Parlamento e magistratura in merito all’insindacabilità, ex art. 68, primo comma, Cost. Il Giudice delle leggi è invece stato chiamato in causa nell’ambito dell’esercizio della sua peculiare funzione di garanzia della legittimità costituzionale degli atti legislativi del Parlamento.

In particolare, ancora una volta al centro della questione di costituzionalità sottoposta erano alcune disposizioni della legge n. 140 del 2003 (la c.d. legge Boato), intervenuta al fine di dare attuazione all’art. 68 Cost. a dieci anni di distanza dalla revisione costituzionale del 1993. Come noto, tale provvedimento legislativo è stato al centro di diverse controversie, soprattutto in relazione all’asserito tentativo di un sostanziale ampliamento, per via legislativa, dell’ambito costituzionale di tutela, nonché in merito alla reintroduzione della c.d. pregiudizialità parlamentare (cfr. la sent. n. 120 del 2004). Se, però, in merito ai due citati profili, la Corte ha sostanzialmente fatto salvo l’intervento del legislatore, interpretandolo in senso conforme alla propria giurisprudenza in materia di insindacabilità parlamentare (anche se in maniera non del tutto convincente per quanto riguarda la pregiudizialità, come dimostrato anche dalla recente sent. n. 149 del 2007); in relazione alle intercettazioni “indirette”, la recente sent. n. 390 del 2007 ha dichiarato l’incostituzionalità dell’intervento legislativo.

In base all’art. 6 della legge n. 140 del 2003, di fronte ad intercettazioni “indirette” (e cioè del tutto occasionali e nell’ambito di procedimenti penali che riguardino terzi) che vedano coinvolti parlamentari, il Giudice per le indagini preliminari provvede alla loro immediata distruzione, se considerate irrilevanti; qualora, invece, si ritenga necessario un loro utilizzo a fini processuali, è previsto che debba essere chiesta apposita autorizzazione alla Camera di appartenenza, in assenza della quale devono comunque essere distrutte. Inoltre, anche se illegittimamente acquisite, esse sono comunque inutilizzabili in ogni stato e grado del procedimento.

I rischi di una tale disciplina, in merito alla diversa sorte processuale degli indagati, alla garanzia del loro diritto di difesa e all’obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale, sono stati immediatamente sottolineati da più parti in dottrina, e puntualmente riproposti dal giudice remittente. Sullo sfondo, più in generale, rimane però la complessiva compatibilità di una tale disciplina con l’art. 68, terzo comma, Cost., che sembra limitare la tutela ivi prevista ai casi di procedimenti penali riguardanti direttamente componenti delle Camere, a tutela del libero esercizio della funzione parlamentare.

Ebbene, proprio su quest’ultimo punto la Corte ha basato le sue argomentazioni, distinguendo tre casi differenti: a) intercettazioni “dirette” nei confronti di parlamentari nell’ambito di procedimenti penali che li vedano coinvolti; b) intercettazioni “indirette” nei confronti di parlamentari nell’ambito di procedimenti penali che li vedano coinvolti; c) intercettazioni “indirette” nei confronti di parlamentari nell’ambito di procedimenti penali riguardanti terzi. In relazione alle prime, in conformità col dato letterale dell’art. 68, terzo comma, Cost., è prevista la necessità di un’autorizzazione preventiva (oggi disciplinata dall’art. 4 della legge n. 140 del 2003). In relazione alle terze, come già anticipato, è

intervenuto l'art. 6 della medesima legge, stabilendo un'autorizzazione successiva. Dubbi, invece, rimangono in relazione alla seconda ipotesi, al centro del giudizio *a quo*: estensione della disciplina di cui all'art. 4, o ricaduta nell'ambito dell'art. 6, quale disciplina residuale generale? Secondo il giudice remittente, in ciò seguito dalla Corte, anche in questo caso dovrebbe essere applicato l'art. 6 della legge n. 140 del 2003.

Muovendosi all'interno del *thema decidendum* sottoposte dall'ordinanza di rinvio, la Corte ha affermato sostanzialmente, e in via generale, che la disciplina delle intercettazioni "indirette" non solo non rappresenta una scelta costituzionalmente obbligata alla luce dell'art. 68 Cost., ma presenta significativi profili di incompatibilità con la Carta fondamentale, e di irragionevole disparità di trattamento innanzi all'esercizio della giurisdizione. Infatti, è solo limitatamente alla prevista "inutilizzabilità *erga omnes* e alle radicali conseguenze del rifiuto di autorizzazione" nei confronti dei terzi coinvolti insieme al parlamentare che la questione di legittimità dell'art. 6 della legge n. 140 del 2003 è stata posta alla Corte; rimanendo quindi impregiudicata la questione della compatibilità costituzionale del regime autorizzatorio in se e per se considerato, anche in relazione alla posizione processuale del parlamentare coindagato e intercettato occasionalmente (e, *a fortiori*, del parlamentare estraneo al procedimento penale).

Sembra comunque evidente una sorta di implicito giudizio di non conformità a Costituzione dell'intera disciplina delle intercettazioni "indirette", che forse sarà pienamente affermato in una prossima occasione. Questo perché, pur incentrandosi la decisione esclusivamente sulla sorte processuale dei terzi coinvolti, in diversi passaggi la Corte sottolinea le finalità di tutela connesse all'autorizzazione preventiva di cui all'art. 68, terzo comma, Cost.; infatti "nell'ambito del sistema costituzionale, le disposizioni che sanciscono immunità e prerogative a tutela della funzione parlamentare, in deroga al principio di parità di trattamento davanti alla giurisdizione", devono essere interpretate "nel senso più aderente al testo normativo". E questo, ancora una volta, appare confermato dall'attuale sistema di prerogative parlamentari, "nel quale ogni singola previsione costituzionale attribuisce rilievo ad uno specifico interesse legato alla funzione parlamentare e fissa [...] i limiti entro i quali esso merita protezione".

Nel caso specifico "l'art. 68 Cost. mira a porre a riparo il parlamentare da illegittime interferenze giudiziarie sull'esercizio del suo mandato rappresentativo", proteggendolo dal rischio che "strumenti investigativi di particolare invasività o atti coercitivi delle sue libertà fondamentali possano essere impiegati con scopi persecutori". Proprio per questo, il regime autorizzatorio previsto da detto articolo "postula un controllo di legittimità dell'atto da autorizzare" rispetto alla tutela delle Assemblee parlamentari nel loro complesso, e non riguarda direttamente la posizione processuale del singolo componente delle Camere, i cui interessi (riservatezza, onore, libertà personale) "trovano salvaguardia nei presidi, anche costituzionali, stabiliti per la generalità dei consociati. Anche in relazione alle intercettazioni, infatti, il valore direttamente tutelato è la libertà della Camera di appartenenza, e non la riservatezza del singolo componente in quanto tale (per cui vale la tutela di cui all'art. 15 Cost.).

Nel caso delle intercettazioni "indirette", poi, le finalità eventualmente persecutorie sembrano potersi legittimamente escludere alla luce della sostanziale occasionalità del coinvolgimento del parlamentare nell'ambito delle stesse. Eppure, giunta a questo punto, la Corte aggiunge alcune specificazioni solo in parte coerenti con l'impianto argomentativo fin qui seguito. Secondo il Giudice delle leggi, infatti, il dettato costituzionale, vietando di sottoporre ad intercettazione le comunicazioni dei componenti delle Camere, non limita certo tale eventualità al caso di utenze telefoniche a lui intestate o per lui comunque disponibili. Quello che conta, per la Corte, è "la direzione dell'atto di indagine": se questo è finalizzato "ad accedere nella sfera delle comunicazioni del parlamentare", scatta la necessità di una specifica autorizzazione "a prescindere dal fatto che il procedimento

riguardi terzi o che le utenze sottoposte a controllo appartengano a terzi". Proprio per questo la Corte preferisce parlare di intercettazioni "casuali" (e cioè quelle per cui, a causa del "carattere imprevisto dell'interlocuzione del parlamentare", sarebbe impossibile per l'autorità giudiziaria attivarsi preventivamente), alla luce della considerazione che anche le intercettazioni "indirette" (e cioè quelle "effettuate ponendo sotto controllo le utenze dei suoi interlocutori abituali") risulterebbero in qualche modo assorbite dal regime autorizzatorio preventivo di cui all'art. 68, terzo comma, Cost. e all'art. 4 della legge 140 del 2003.

Quanto, però, tale lettura costituzionalmente orientata della disciplina legislativa relativa alle intercettazioni "indirette" (o legislativamente orientata della disciplina costituzionale...) sia coerente con l'impianto argomentativo di base della decisione della Corte, tutto incentrato sull'incompatibilità costituzionale di anomale forme di autorizzazione successiva, prive di quel collegamento con le finalità di tutela dell'autonomia parlamentare che rappresenta il fondamento costituzionale del regime delle relative immunità, è tutto da dimostrare. Come, infatti, individuare con certezza gli interlocutori abituali o meno del parlamentare? E come poter accettare che tale tutela possa essere estesa anche ai procedimenti in cui non sia coinvolto direttamente un parlamentare, senza deviare dalle finalità dell'art. 68 Cost.? La risposta, forse, potrà venire da una prossima questione di legittimità (quasi "sollecitata" dal Giudice delle leggi), che coinvolga direttamente il regime autorizzatorio a tutela del parlamentare indirettamente intercettato, e non le sue conseguenze in capo ai terzi eventualmente coinvolti. In quella occasione la Corte potrà forse chiarire come conciliare le premesse di tale importante decisione con alcuni passaggi che sembrano diretti più a ampliare il significato delle intercettazioni "dirette", che a giudicare della conformità del trattamento legislativo delle intercettazioni "indirette".